



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER  
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-140**

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di Ottobre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul MEPA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa Textil Gor S.r.l., della fornitura di articoli imbottiti per i nidi d'infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo di Euro 7.027,98, oneri fiscali esclusi – CIG Z40202B3D1.

Adottata il 10/10/2017  
Esecutiva dal 13/10/2017

10/10/2017

GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER  
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-140**

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul MEPA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa Textil Gor S.r.l., della fornitura di articoli imbottiti per i nidi d'infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo di Euro 7.027,98, oneri fiscali esclusi – CIG Z40202B3D1.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova, gestendo direttamente diversi nidi d’infanzia ed altri servizi integrativi ai nidi, deve assicurare agli stessi una congrua dotazione di articoli imbottiti, indispensabili per garantire il benessere dei bambini che permangono, quotidianamente, per un lungo orario giornaliero presso dette strutture;
- l’utilizzo quotidiano dei suddetti articoli comporta, inevitabilmente, l’usura degli stessi con correlata esigenza di sostituzione ai fini del mantenimento di un adeguato standard di qualità e, soprattutto, di igiene e sicurezza dei servizi educativi che il Comune eroga a favore della prima infanzia;

CONSIDERATO

quindi, necessario procedere, con tempestività, alla fornitura degli articoli imbottiti occorrenti;

PRESO ATTO

che con atto dattoriale, prot. n. 309278 dell’11/09/2017, custodito agli atti d’ufficio, è stata nominata, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l’Infanzia e le Scuole dell’obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;

VERIFICATO

che la fornitura di articoli imbottiti per l’infanzia:

- non risulta compresa:
  - ✓ nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.”;
  - ✓ nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul Bando MePA Beni di CONSIP - Allegato 4 “Arredi”;

RITENUTO

quindi, in funzione della necessità di procedere all’approvvigionamento degli articoli imbottiti per l’infanzia con tempestività, nonché della modesta entità della spesa preventivata, di procedere all’affidamento della fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- al fine di assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l’Amministrazione sono state espletate sul Bando MePA Beni di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati sul MePA per la Categoria Arredi, come dettagliato nel seguito:
  - ✓ trattativa 238828 in data 11/09/2017 rivolta a HARMONY L’IGIENICO S.R.L.;
  - ✓ trattativa 238973 in data 11/09/2017 rivolta a LA REGGINFLEX S.N.C.;
  - ✓ trattativa 238992 in data 11/09/2017 rivolta a TEXTIL GOR S.R.L.;
- gli operatori economici sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo MePA di articoli similari ai prodotti occorrenti;
- all’invito a partecipare alla trattativa diretta hanno risposto le Imprese HARMONY L’IGIENICO S.R.L. e TEXTIL GOR S.R.L. presentando nel termine richiesto una regolare proposta d’offerta, come segue:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Trattativa diretta n.	Fornitore	Offerta
238992	TEXTIL GOR S.R.L.	7.027,98
238828	HARMONY L'IGIENICO S.R.L.	7.030,20

- all'art. 4 del documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" disciplinante le trattative dirette si è stabilito di procedere all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, fermo restando la conformità di tutti i prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste e la regolarità della documentazione tecnica prodotta, avrà offerto il prezzo più basso;

#### RILEVATO

che l'Impresa Textil Gor S.r.l. ha proposto per l'esecuzione della fornitura, in conformità a quanto richiesto, il prezzo più basso;

#### CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'affidamento diretto all'Impresa Textil Gor S.r.l., della fornitura di articoli imbottiti per i nidi d'infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo di Euro 7.027,98, oneri fiscali esclusi;

#### STABILITO

che la fornitura dovrà essere eseguita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché in assoluta conformità all'offerta presentata dall'Impresa Textil Gor S.r.l.;

#### ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### DATO ATTO che:

- sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all'accertamento d'ufficio del possesso, da parte dell'Impresa TEXTIL GOR SRL, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in ogni caso, l'Impresa affidataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MEPA di CONSIP, è oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei requisiti di carattere generale di cui al suddetto art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

#### CONSIDERATO che:

- la consegna della fornitura deve essere eseguita tempestivamente al fine di garantire il funzionamento dei servizi all'infanzia mantenendo un adeguato standard di qualità e di sicurezza;
- l'acquisizione degli esiti dei suddetti controlli dei requisiti di carattere generale comporta una tempistica non conciliabile con l'urgenza della fornitura;

#### RITENUTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

pertanto, di procedere all'affidamento definitivo della fornitura anche se non si dispone ancora di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca dello stesso ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell'Affidataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

#### STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

#### RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

#### DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito commerciale;

#### ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'Impresa Textil Gor S.r.l. con sede legale in Corso Re Umberto n. 7 – 10121 TORINO (TO), codice fiscale e partita I.V.A. 01084540010, codice beneficiario 18086, la fornitura di articoli imbottiti per i nidi d'infanzia, meglio individuati nel Dettaglio Tecnico Economico allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, per un

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo di Euro 7.027,98, oneri fiscali esclusi;

- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire il servizio secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato alla trattativa diretta pubblicata sul MePA e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché secondo l'offerta presentata in sede di trattativa diretta dall'Impresa stessa e custodita agli atti d'ufficio;
- 3) di dare atto, altresì, che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di procedere alla revoca dell'affidamento di cui al precedente punto 1), ovvero alla risoluzione del contratto in danno all'Affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale ancora in corso, come specificato in premessa, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;
- 5) di dare atto che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- 6) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 7) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 8) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l'importo complessivo di **Euro 8.574,13 (IMP 2017/9724)**, di cui imponibile Euro 7.027,98 più I.V.A. 22% pari ad Euro 1.546,15, **in ambito commerciale**, sul Bilancio 2017 al capitolo 38021 "Acquisizione di beni diversi", C.d.C. 2710.627 "Asili nido e servizi per l'infanzia"- P.D.C. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.";
- 9) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 8), mediante emissione di atto di liquidazione digitale, e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 11) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisd-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

zionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;

- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-140  
AD OGGETTO

Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul MEPA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa Textil Gor S.r.l., della fornitura di articoli imbottiti per i nidi d'infanzia, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo di Euro 7.027,98, oneri fiscali esclusi – CIG Z40202B3D1.

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Comune di Genova Direzione Scuola e Politiche giovanili			Area compilata dal FORNITORE Impresa TEXTIL GOR SRL - NICHELINO )TO)				
Riga	Descrizione	Qtà	Marca	Codice Articolo Produttore	Denominazione commerciale / Codice articolo Fornitore	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale
1	Guanciales antisoffoco, anallergico, omologazione classe 1IM di reazione al fuoco – cm. 40x50 circa	287	TXG	PU	Imbottitura poliuretano espanso ignifugo MICROFORATO (antisoffoco) - spessore cm. 5; rivestimento tessuto 100% poliestere F.R. ignifugo, con patella.	€ 6,18	€ 1.773,66
2	Paracolpi per lettino lattanti omologazione classe 1IM di reazione al fuoco, fodera removibile e lavabile	35	TXG	POLLY 30	Imbottitura poliuretano espanso ignifugo - cm. 60*180 - spessore cm. 3; rivestimento tessuto 100% poliestere F.R. ignifugo, con cerniera e laccetti	€ 29,00	€ 1.015,00
3	Materassi per lettino lattanti cm. 100x50x10 h in poliuretano espanso densità minima 30 kg/mc completi di fodera removibile per lavaggio. Omologazione classe 1IM di reazione al fuoco.	13	TXG	POLLY 30	Imbottitura poliuretano espanso ignifugo; rivestimento tessuto 100% poliestere F.R. ignifugo, con cerniera a "L"	€ 32,99	€ 428,87
4	Materassi x lettino lattanti cm. 100x53 h 10 in poliuretano espanso densità minima 30 kg/mc completi di fodera removibile per lavaggio. Omologazione classe 1IM di reazione al fuoco.	1	TXG	POLLY 30	Imbottitura poliuretano espanso ignifugo; rivestimento tessuto 100% poliestere F.R. ignifugo, con cerniera a "L"	€ 33,95	€ 33,95
5	Materassi x lettino lattanti cm. 100x60 h 10 in poliuretano espanso densità minima 30 kg/mc completi di fodera removibile per lavaggio. Omologazione classe 1IM di reazione al fuoco.	5	TXG	POLLY 30	Imbottitura poliuretano espanso ignifugo; rivestimento tessuto 100% poliestere F.R. ignifugo, con cerniera a "L"	€ 36,50	€ 182,50
6	Materassi x lettino lattanti cm. 97x58 h 10 in poliuretano espanso densità minima 30 kg/mc completi di fodera removibile per lavaggio. Omologazione classe 1IM di reazione al fuoco.	12	TXG	POLLY 30	Imbottitura poliuretano espanso ignifugo; rivestimento tessuto 100% poliestere F.R. ignifugo, con cerniera a "L"	€ 34,50	€ 414,00
7	Trapunta imbottitura in poliestere rivestito in cotone 100%, Certificazione/Omologazione classe 1 di reazione al fuoco - cm. 90x120 circa	212	CONTRACT	ART. 400	Imbottitura 100% poliestere ignifugo gr. 200; rivestimento tela 100% poliestere F.R. ignifuga, colore bianco <i>**NOTA: perché un articolo imbottito sia oggetto di omologazione ministeriale, è necessario che tutti i componenti = imbottitura e rivestimento - siano in materiale ignifugo permanente; per tale motivo la ns. proposta prevede il rivestimento in poliestere F.R. (INTRINSECAMENTE IGNIFUGO)</i>	€ 15,00	€ 3.180,00
<b>Prezzo complessivo dell'intera fornitura, IVA esclusa</b>						<b>€ 7.027,98</b>	

I costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 sono pari a: 11,95 Euro

**OFFERTA 099/17 DITTA TEXTIL GOR SRL**



**COMUNE DI GENOVA**

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI  
SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO**

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA**

**per l'affidamento della fornitura di articoli imbottiti per nidi d'infanzia**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero.

La scrivente Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto della fornitura previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per la tipologia merceologica della fornitura di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

### **Art. 1 – Procedura e norme regolatrici**

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con più Operatori Economici presenti sul MePA stesso per la tipologia merceologica della fornitura di interesse.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- “Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti”;
- Capitolato Tecnico – ALLEGATO 4 al BANDO “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l'abilitazione di fornitori alla categoria “Arredi” ai fini della partecipazione

al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, con particolare riferimento al “Prodotto: CPV 39161000-8 – Imbottiti per asili e materne.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti”, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

## **Art. 2 – Oggetto**

Fornitura e consegna di un lotto unico di articoli imbottiti, di cui al Dettaglio Tecnico Economico allegato alla trattativa, per i nidi d’infanzia.

Tale fornitura, dovrà essere conforme, sia in ordine alle specifiche tecniche che alle modalità di esecuzione, a quanto stabilito nel suddetto Dettaglio Tecnico Economico ed ai successivi artt. 5 e 6.

## **Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l’Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo offerto per l’esecuzione della fornitura, compresa la consegna;
- 2) dettaglio tecnico economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello “Dettaglio Tecnico Economico” che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta d’offerta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
  - la Ragione Sociale dell’Impresa offerente;
  - per ciascun articolo, la marca, il modello ed il codice articolo del produttore;
  - sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo di tutte le spese relative all’esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
  - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A., offerto per il lotto unico;

Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa si obbliga:

- ad offrire tutti i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste sul Dettaglio Tecnico Economico ed al successivo art. 5;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al successivo art. 6;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

L’Impresa offerente il prezzo più basso, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta della Stazione Appaltante, dovrà far pervenire al Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali, tramite e-mail all’indirizzo [gareserveducativi@comune.genova.it](mailto:gareserveducativi@comune.genova.it) la documentazione tecnica che segue:

- le schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni tecniche necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso di tutte (nessuna esclusa) le specifiche tecniche richieste, per ciascun prodotto, nel Dettaglio Tecnico Economico e le specifiche tecniche di base di cui al successivo art. 5;
- le certificazioni/omologazioni circa la classe di reazione al fuoco richiesta per tutti i prodotti oggetto del lotto unico; dette certificazioni/omologazioni dovranno essere prodotte in conformità a quanto stabilito nel Dettaglio Tecnico Economico ed al successivo art. 5.

Il Comune di Genova, inoltre, si riserva, la facoltà di chiedere alla sola Impresa offerente il prezzo più basso, la presentazione della campionatura di uno o più articoli della fornitura offerta. In tal caso, l'Impresa, dovrà recapitare la campionatura richiesta, presso la sede che sarà indicata nella relativa comunicazione del Comune di Genova, entro e non oltre dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'anzidetta comunicazione. Tale campionatura costituirà termine di raffronto e garanzia della regolarità della successiva fornitura. La suddetta campionatura dovrà essere ritirata dall'Impresa, a propria cura e spesa, entro il termine tassativo di venti giorni naturali dalla data di ricezione della relativa comunicazione di questo Comune. In caso di mancato ritiro entro il termine suindicato, detta campionatura sarà considerata a tutti gli effetti "a perdere" e non sarà dovuto alcun compenso da parte del Comune di Genova.

#### **Art. 4 - Assegnazione**

La stazione appaltante, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, fermo restando la conformità di tutti i prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste e la regolarità della documentazione tecnica prodotta, avrà offerto il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

#### **Art. 5 – Descrizione della fornitura**

LOTTO UNICO avente ad oggetto i prodotti i cui al Dettaglio Tecnico Economico allegato alla Trattativa diretta da eseguirsi secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

#### **SPECIFICHE TECNICHE DI BASE**

Oltre ai requisiti sopra indicati per ciascun articolo sul Dettaglio Tecnico Economico, i prodotti dovranno essere in possesso della omologazione attestante la classe di reazione al fuoco IIM come dettagliato nel seguito:

specifiche tecniche di base:

- ✓ reazione al fuoco: guanciali-paracolpi-materassi con omologazione in classe IIM;
- ✓ trapunte con certificazione/omologazione in classe 1.

Per i prodotti di cui sopra dovranno essere presentate le rispettive certificazioni/omologazioni attestanti la classe di reazione al fuoco come sopra indicato. Sulla certificazione/omologazione l'articolo offerto

dovrà essere identificato in modo chiaro e inequivocabile; qualora le certificazioni/omologazioni non siano direttamente intestate all'Impresa offerente, al fine di ricostruire la filiera di ciascun prodotto, l'Impresa dovrà produrre una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio rappresentante legale, in cui lo stesso attesta che gli articoli oggetto di certificazione/omologazione sono quelli offerti specificando, per ciascun articolo, il nome commerciale del prodotto offerto, il produttore, la classe di reazione al fuoco attribuita, i dati essenziali della certificazione/omologazione (intestatario, nome prodotto, codice e data).

### **Art. 6 – Modalità di esecuzione della fornitura**

La Direzione Scuola e Politiche Giovanili invierà un ordine scritto.

La consegna della fornitura dovrà avvenire presso n. 45 (quarantacinque) sedi, meglio individuate sull'ordine, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura medesima, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa assegnataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa assegnataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

### **Art. 7 – Garanzie**

L'Impresa assegnataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa assegnataria potrà presentare, entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

## **Art. 8 – Valore della fornitura**

L'importo di spesa massimo preventivato per il LOTTO UNICO è pari ad Euro 7.030,24 (settemilatrenta/24), oneri fiscali esclusi; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese di consegna, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa assegnataria. Il prezzo effettivo della fornitura sarà il prezzo offerto per il lotto unico dall'Impresa medesima nell'ambito della trattativa diretta.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Assegnataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Assegnataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Art. 9 – Cauzione definitiva**

L'Impresa risultata assegnataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'affidamento definitivo, potrà determinare la revoca dell'affidamento.

## **Art. 10 – Importo e durata del contratto**

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di trattativa, per il lotto unico dall'Assegnataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna e di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa assegnataria.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente art. 8.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP, che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa assegnataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24.

### **Art. 11 – Obblighi dell'Impresa assegnataria**

L'Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa assegnataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di trattativa diretta e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo 6;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

### **Art. 12 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa assegnataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità del materiale consegnato rispetto a quanto disposto nel presente documento e nell'ordine, si richiama quanto previsto al precedente art. 7 - "Garanzie".

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

### **Art. 13 – Penali**

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa assegnataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

### **Art. 14 – Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l'Impresa assegnataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Assegnataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 6 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Assegnataria, potrà richiedere la fornitura non eseguita ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto al precedente art. 13.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:



- qualora l'Assegnataria si sia trovata, al momento dell'assegnazione della fornitura, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora la fornitura non dovesse essere stata assegnata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'Assegnataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **Art. 16 – Pagamenti**

L'Impresa assegnataria, a fronte dell'ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

#### **Art. 17 - Divieto di Cessione del Contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Assegnataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

#### **Art. 18 – Cessione del Credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 19 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 20 - Controversie - Foro competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

#### **Art. 21 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

#### **Art. 22 - D.U.V.R.I**

In relazione all'esecuzione della presente fornitura non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

### **Art. 23 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail [gareserveducativi@comune.genova.it](mailto:gareserveducativi@comune.genova.it)